

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo sulla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati a controllo pubblico	2
Comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e modalità di trasmissione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	5
Differimento del termine per la presentazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità	5
Corte Costituzionale: La Corte rilascia i dati delle sentenze in formato aperto	6
Definizione delle modalità operative relative al versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2012 da parte dei gestori di una o più attività del servizio idrico integrato - Autorità per l'energia elettrica ed il gas – Determinazione n. 30/dagr/2013	6
Cassa Depositi e Prestiti: on line le FAQ relative al pagamento dei debiti degli enti locali	7

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo sulla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati a controllo pubblico

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19.4.2013, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, entrerà in vigore il 4.5.2013.

Il provvedimento contiene le nuove disposizioni circa l'inconfiribilità e l'incompatibilità di incarichi pubblici.

Il provvedimento è stato approvato nell'ambito della delega prevista dalla legge 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che prevedeva ai commi 49 e 50 dell'articolo 1, delega il Governo a disciplinare i casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.

Con il decreto 39/2013 viene a costituirsi un elemento di prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione, finora presidiato solo "a posteriori", con disposizioni di carattere penale.

In conformità alla delega, il decreto legislativo individua tre ordini di cause di inconfiribilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:

- 1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione:
A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. (art. 3)

- 2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati:
A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. (art. 4)

3) la provenienza da organi di indirizzo politico:

"1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. (art. 5)

Come detto, le disposizioni in esame si applicano a:

- tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi

dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

- società ed altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Come previsto dall'art. 2 comma 2 , per quanto riguarda gli enti locali in particolare, " *Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione .

A tale fine il responsabile, oltre a contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità, segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'art. 17 del decreto prevede inoltre la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del decreto

Per quanto riguarda invece le sanzioni, il decreto prevede che :

1. *I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.*

2. *I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante. (art. 18)*

Comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e modalità di trasmissione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 6 novembre 2012 n. 190 che prevede la trasmissione in via telematica alla CIVIT delle informazioni pubblicate, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, la Commissione in attesa di definire le modalità di invio delle suddette informazioni e nella prospettiva di avvalersi delle banche dati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni, al fine di evitare duplicazioni, invita le Amministrazioni a sospendere la trasmissione delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 fino alla pubblicazione sul sito di specifiche indicazioni.

La Commissione invita, altresì, le amministrazioni a trasmettere soltanto al Dipartimento della funzione pubblica i piani di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012.

A tale proposito, in attesa della pubblicazione del "Piano nazionale anticorruzione", il Dipartimento della Funzione Pubblica invita le Amministrazioni che hanno già predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e che intendono comunque trasmetterlo, ai sensi dei commi 5 e 60 dell'art. 1 della legge 190/2012, ad utilizzare esclusivamente le modalità informatiche inviando all'indirizzo email piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it il link alla pubblicazione del Piano sul proprio sito. Nell'oggetto della email deve essere riportata la dicitura "comunicazione del P.T.P.C."

Per quanto riguarda invece la comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, la CIVIT informa che la comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà pervenire esclusivamente con le modalità che la CIVIT renderà note a breve sul proprio sito istituzionale.

Pertanto, le amministrazioni sono invitate a sospendere l'invio della predetta comunicazione fino alla pubblicazione sul sito della nuova indicazione da parte della Commissione.

Differimento del termine per la presentazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità

La CIVIT rende noto che come già previsto nella delibera n. 23/2013, in considerazione della recente entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", viene differito il termine del 30 aprile previsto dalla delibera n. 4/2012 per la presentazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità che gli OIV devono effettuare ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009.

Il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità che la CiVIT sta predisponendo anche alla luce del citato D.Lgs. n. 33/2013.

Corte Costituzionale: La Corte rilascia i dati delle sentenze in formato aperto

La Corte costituzionale della Repubblica italiana, rende noto di aver rilasciato il proprio patrimonio informativo in *open data*.

Attualmente i dati disponibili in formato aperto riguardano:

- l'archivio delle pronunce della Corte costituzionale dal 1956 ad oggi
- l'archivio delle massime delle pronunce
- l'anagrafica dei Giudici costituzionali
- le norme pendenti nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale

Ulteriori informazioni e l'elenco completo dei cataloghi open data della pubblica amministrazione sono reperibili sul sistema dati aperti della PA su: <http://www.dati.gov.it/>

Definizione delle modalità operative relative al versamento del contributo all'onere per il funzionamento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2012 da parte dei gestori di una o più attività del servizio idrico integrato – Autorità per l'energia elettrica ed il gas – Determinazione n. 30/dagr/2013

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas rende noto che il contributo per l'anno 2012 è calcolato in ragione dello 0,3 per mille sull'ammontare dei due terzi dei ricavi conseguiti nelle attività riconducibili al servizio idrico integrato (SII), ovvero a ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali, come risultano dal bilancio approvato dell'esercizio dell'anno 2011.

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa.

Il versamento del contributo per l'anno 2012 dei soggetti esercenti i servizi idrici non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 euro.

Entro e non oltre il 30 giugno 2013, i soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore alla soglia di 100,00 euro, devono inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando l'apposito sistema informatico di comunicazione

Ulteriori informazioni su: www.autorita.energia.it.

Cassa Depositi e Prestiti: on line le FAQ relative al pagamento dei debiti degli enti locali

Sono reperibili sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, all'indirizzo:

<http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/FAQ/index.htm#request2>, le prime FAQ pubblicate relative ai pagamenti dei debiti degli enti locali di cui al Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35.

Di seguito le prime FAQ pubblicate:

D: Un Ente privo di liquidità di cassa, può attivare la procedura ai sensi del DL 35/2013 per pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 limitatamente ai debiti di parte capitale o anche ai quelli di parte corrente?

R: L'Addendum sottoscritto da CDP e MEF in data 12 aprile 2013, all'art. 3 comma 4 prevede che l'anticipazione possa essere destinata al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili.

D: Un Ente, prima di chiedere l'anticipazione di liquidità a CDP, deve prioritariamente attivare/esaurire l'anticipazione di tesoreria fino al limite legale incrementato ai 5/12?

R: Il decreto non stabilisce un ordine di priorità tra le fonti di liquidità per il pagamento dei debiti.

D: In relazione al DL 35/2013 si intende conoscere l'organo competente all'assunzione dell'anticipazione, in relazione al fatto che lo stesso decreto non prevede l'organo consiliare quale organismo competente. In ragione di ciò è competente il dirigente o la Giunta comunale?

R: Il dl 35/2013 stabilisce che la richiesta di anticipazione a CDP è in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e pertanto ai fini della stipula del contratto di anticipazione è necessaria, ai sensi dell'articolo 192 del TUEL, la determinazione a contrattare da parte del dirigente responsabile.

Bergamo, 29 aprile 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord